

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 405/22
Circolare N° 5/2010

Febbraio 2010
A tutti i colleghi(*)

- ✚ RITENUTE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
- ✚ MISURE CAUTELARI A GARANZIA DELLA RISCOSSIONE
- ✚ IL NUOVO QUADRO F MOD. IVA 2010
- ✚ CIVIS
- ✚ IL PROCESSO TELEMATICO
- ✚ PICCOLA CASSAZIONE
- ✚ REGIME TRANSITORIO PER LAVORATORI RUMENI E BULGARI

Anno nuovo e problemi vecchi! Sembrerebbe quasi uno "slogan" buttato lì per introdurre il contenuto della circolare mensile, che la redazione ha inteso dedicare per il mese di Febbraio esclusivamente al mondo tributario, ma è la sacrosanta verità. Le libere professioni, dedite alla nobile materia della disciplina dei rapporti e delle obbligazioni fra contribuente e fisco, sono alla ricerca, come moto perpetuo dantesco, della **certezza del diritto**.

In compenso, si fa per dire, sono tantissime le novità di questo inizio d'anno che sembrano dar lustro alla materia in esame e sconfessare coloro che la ritengono piatta e senza movimento.

COMPENSAZIONE DELLE RITENUTE IRPEF PER LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E PER LE SOCIETA'

E tanto tuonò che piovve!!!! **Buone notizie per i colleghi che esercitano l'attività sotto forma di associazione professionale.** Le continue pressioni delle categorie professionali hanno finalmente dato esito positivo. **La circolare Ministeriale 56/E del 23/12/2009, finalmente, fa chiarezza, raccorda e coordina le due norme in subiecta materia (l'art. 22 del DPR 917/1986 e l'art. 17 del D.Lgs. 241/97) ponendo fine ad una solenne ingiustizia.**

La mancanza di una conclamata armonia, quand'anche di origine interpretativa, fra le due norme ha determinato in questi anni una situazione di fatto alquanto paradossale. **Basti pensare che associazioni professionali e/o società, i cui ricavi sono soggetti a ritenuta d'acconto, sono state costrette ed imputare ai soci-associati, in proporzione alle loro quote di partecipazione, anche le ritenute subite che, pertanto, rimanevano esclusivamente nella totale disponibilità del socio-associato senza possibilità di utilizzo per l'associazione-società. Contemporaneamente, in considerazione del fatto che le ritenute d'acconto sono calcolate sui ricavi prodotti ed utilizzate, di contro, a decurtazione dell'irpef dovuta sul reddito realizzato, per i soci-associati si sono spesso creati continui e persistenti crediti irpef. Quale, allora, il paradosso? Da una parte un'associazione-società costretta a versare soldi all'Erario, dall'altra un associato-socio in perenne credito irpef!**

La novità della richiamata circolare riguarda, dunque, la possibilità per i soggetti trasparenti di cui all'art. 5 del DPR 917/86 (società di persone, associazioni professionali, società semplici, imprese familiari) **di poter utilizzare in compensazione per i propri debiti tributari e contributivi, le ritenute subite.** Ma vediamo nel dettaglio le modalità operative.

Per l'associazione-società l'utilizzo delle ritenute subite è di tipo "residuale". Difatti, è necessario che sia prima l'associato-socio a determinare il proprio debito irpef, lo dovrà azzerare e solo ciò che resta "post azzeramento", cioè l'eccedenza delle ritenute, potrà essere restituito all'associazione-società, che potrà, a sua volta, utilizzare tale residuo per le proprie compensazioni.

Affinché tutta questa operazione sia possibile, è necessario per l'associazione - società **acquisire il preventivo assenso** dell'associato-socio, anche perché la possibilità di ristornare i residui delle ritenute irpef non utilizzate dal socio -associato è una facoltà e non un obbligo. **Tuttavia non è stato ancora chiarito se sia necessario il consenso unanime degli associati-soci.** La convinzione generale è che l'associazione-società possa utilizzare solo le eccedenze delle ritenute d'acconto maturate in capo **ai soli associati-soci che hanno espresso il loro consenso.** **L'assenso dovrà risultare da documento avente data certa e potrà essere un assenso di tipo generale, cioè senza limitazioni, ovvero un assenso più delimitato, ad esempio riferito ad un solo periodo di imposta, eventualmente rinnovabile.** E' chiaro che, in quest'ultimo caso, anche la proroga dell'assenso dovrà risultare da documento avente data certa. L'assenso generalizzato può anche esser previsto per statuto.

L'assenso può essere revocato in qualunque momento dall'associato-socio ma pur sempre nel rispetto delle formalità di un documento con data certa. Vale la pena di ricordare che l'assenso, la proroga o la revoca sono atti soggetti a registrazione e scontano, quindi, l'imposta di registro nella misura fissa di € 168,00.

La possibilità di cui alla circolare è ammessa già per l'anno di imposta 2009.

La compensazione sarà tecnicamente possibile con idonei codici tributo di neo-costituzione.

MISURE CAUTELARI ADOTTABILI A GARANZIA DELLA RISCOSSIONE

Inquietante circolare dell'Agenzia delle Entrate e precisamente **la n.4 del 15/02/2010.**

Le misure cautelari adottabili dagli Uffici della Riscossione, a tutela del credito vantato, ormai sono parte della ns. vita quotidiana.

Sappiamo, infatti, come facilmente gli Uffici della Riscossione (Equitalia Polis tanto per fare un nome familiare) ricorrano alla tutela del proprio credito (o presunto tale) e con quale difficoltà si riesca a far valere le proprie ragioni. Troppe iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, pignoramento dei c/c bancari. **E quante difficoltà ci sono, per l'ottenimento delle liberatorie nel caso di sgravi concessi dall'Agenzia delle Entrate quasi come se l'Agenzia delle Entrate nulla avesse a che vedere con la società di riscossione (di cui invece è socia di maggioranza)!!!!** Il clima ormai è pesante, il rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione è fortemente compromesso!

Ed in questo clima che nasce la richiamata circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate ci informa (chiarisce!!) che, allo scopo di contrastare i fenomeni di evasione da riscossione, si riserva il diritto di usare le misure cautelari a garanzia della riscossione (ipoteca, sequestro conservativo, etc..) anche nei casi in cui il contribuente si avvale dell'istituto dell'adesione ai contenuti di un processo verbale di constatazione o dell'invito al contraddittorio!!!!!! Ed ancora, nel caso in cui ritenga esistano ragioni concrete(????), può adottare gli stessi provvedimenti anche quando il contribuente è ancora nei termini per aderire ai contenuti di un verbale o di un invito !!!!!!! A questo punto ci aspettiamo una circolare di marzo sulle misure da adottare in caso di pensieripoco benevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria!!!!!

Insomma, al peggio non c'è mai fine!!!!!!!!!!!!

IL NUOVO QUADRO VF DEL MOD. IVA 2010

Con provvedimento del 15/01/2010 è stato approvato il nuovo modello Iva 2010, e relative istruzioni, che recepisce tutte le novità introdotte nella normativa nel corso dell'anno appena trascorso quali, ad esempio, la possibilità di anticipare la

presentazione della dichiarazione Iva, la possibilità di presentarla in forma autonoma, cioè non più inserita in Unico, l'apposizione del visto di conformità, etc.

Varie sono le novità, rispetto alla versione degli scorsi anni, **ma quella più rilevante è la ristrutturazione del quadro VF**, destinato alle operazioni passive ed all'Iva ammessa in detrazione. Innanzitutto, il nuovo quadro VF è stato implementato con nuove sezioni destinatarie dei dati che negli scorsi anni sono stati inseriti nei quadri VA (informazioni e dati relativi all'attività) e VG (determinazione dell'iva ammessa in detrazione).

Il modello è stato strutturato seguendo una scansione **in 4 distinte sezioni** così organizzate:

- Sezione 1: ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni;
- Sezione 2: totali acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni ed acquisti da San Marino;
- Sezione 3: determinazione dell'iva ammessa in detrazione;
- Sezione 4: iva ammessa in detrazione

La compilazione di un riquadro specifico è stata prevista per quei soggetti che effettuano operazioni esenti o che applicano il regime speciale per l'agricoltura, proprio in considerazione della specificità di tali situazioni.

Con il medesimo provvedimento è stato inaugurato anche il **modello "Iva base"**. Si tratta di un modello di dichiarazione semplificato, destinato a quei contribuenti che nel corso dell'anno di imposta 2009 non hanno effettuato operazioni con l'estero, non hanno effettuato acquisti utilizzando il plafond per gli esportatori abituali o che non hanno partecipato ad operazioni straordinarie. **Il modello semplificato, rispetto al modello ordinario, contiene un minor numero di quadri ed il quadro VF, in esso contenuto, è in versione ridotta con un minor numero di righe.**

Si ricorda che la presentazione della dichiarazione in forma autonoma, è consentita dal 1/02/2010 al 30/09/2010, sempre per invio telematico. Il termine, così anticipato rispetto alla presentazione della dichiarazione in forma unificata, consente la possibilità di utilizzare il credito iva risultante dalla dichiarazione annuale, in caso di importi a credito superiori ad € 15.000,00 (cfr. n.s. circolare di dicembre).

L'AVVIO DI CIVIS: PRIME OSSERVAZIONI

Già da tempo i consulenti del lavoro di Napoli evitano le file agli sportelli degli istituti previdenziali ed assicurativi (INPS ed INAIL), non si accalcano più con le proprie pratiche, colloquiano, ormai, serenamente e telematicamente con i funzionari delle varie sedi inps, risolvono problemi dalle proprie scrivanie: **insomma i consulenti del lavoro di Napoli da lungo tempo operano via web.**

Ma non finisce qui!!!!Ora si sta organizzando un tavolo congiunto (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis) per la costituzione dello "sportello unico virtuale". Quale l'obiettivo? Consentire ad Equitalia Polis, su PEC del creditore (INPS, INAIL, Agenzia) di bloccare immediatamente gli atti della riscossione in attesa, poi, dell'invio del flusso telematico.

Se ne parlerà anche nel corso del Convegno che abbiamo organizzato per il prossimo 16 Marzo, ore 15, al Ramada.

L'Agenzia delle Entrate, verificata la positività di tale esperienza di altri comparti della Pubblica Amministrazione, l'ha fatta sua e, con il comunicato stampa del 14/01/2010, **ha lanciato lo slogan "Obiettivo: zero file allo sportello".**

Ma prima di questo "miraggio" cosa succedeva? Per il consulente al quale piombava sulla propria scrivania una pratica da trattare con l'Agenzia delle Entrate, ecco scattare l'ansia!

Proviamo, quindi, a ripercorrere una giornata tipo di un professionista nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate (ma prima era identica con l'INPS e l'INAIL).

Ecco la sveglia all'alba! Per i pensieri? Ma no! Per le prenotazioni!!!!!!! Chi di noi non ha mai provato momenti di sconforto quando, alle 9,00 del mattino, ha tentato di effettuare una prenotazione telematica all'Agenzia delle Entrate? Vuoi fare solo una piccola prenotazione ma scopri che sono disponibili le sedi più impensabili tranne quella che serve a te! Allora pensi: non prenoto, vado direttamente!! E scopri che sei un ...folle! Alle 8,00 del mattino sei già sotto l'Ufficio interessato e scopri che devi

scrivere il tuo nome su un foglietto ma sei il n. 73 (ma gli altri 72 che cosa hanno fatto, campeggio sotto l'Agenzia?). Alle 9,00 con fatica, ti danno il tuo agognato numero e ti senti dire "Guardi non so se ce la faranno!!" L'aspetto positivo è che negli anni si è sviluppata una "solidarietà" tra colleghi! Il fortunato possessore di una prenotazione, impossibilitato a rispettare quell'agognato appuntamento, senza perder tempo lo offre agli amici, con generosità, consapevole di quanto quella piccola e limitata prenotazione (vale solo 30 minuti ma a te è costata un'enormità in stress) possa essere considerata una manna dal cielo!!! Per non parlare dei Call Center. Vero allenamento per "scattisti". Se non telefoni entro le 9,00 (ma ovviamente non puoi farlo prima) sei la telefonata n. 1234!!!!!!

Ma ritorniamo seri!!

Obiettivo zero file allo sportello ha un nome: CIVIS

Il modello è proprio quello già utilizzato, da tre anni, ormai, dai consulenti del lavoro napoletani con gli istituti previdenziali.

Con Civis l'Agenzia delle Entrate si propone di decongestionare gli ormai asfittici uffici, consentendo la gestione delle pratiche a mezzo web. Il sistema è utilizzabile solo per la trattazione delle comunicazioni di irregolarità relative all'Unico Persone Fisiche ed al 770, per gli anni a partire dal 2006.

Il professionista che ritiene di poter trattare la pratica del proprio cliente, deve accedere normalmente ad Entratel, entrare nell'apposita sezione Civis, inserire il numero della comunicazione (il sistema poi legge automaticamente tutti i dati relativi); avrà poi a disposizione un apposito spazio entro il quale poter scrivere tutte le proprie considerazioni (come una normale istanza in autotutela); al documento potranno essere allegati, in formato pdf (come per la posta elettronica), tutti i documenti probatori che si ritengono utili per la risoluzione della pratica. Al termine si dovrà confermare l'operazione ed il sistema assegnerà alla pratica un numero di protocollo.

La pratica sarà poi assegnata automaticamente ad una qualunque sede italiana dell'Agenzia delle Entrate. L'esito sarà comunicato al professionista a mezzo mail e, in caso di esito positivo, alla mail sarà allegata la nuova comunicazione di regolarità. Tuttavia il sistema è un po' carente da un punto di vista della comunicazione; difatti, qualora la pratica non abbia avuto una risoluzione positiva, la mail conterrà una breve descrizione del motivo del mancato accoglimento dell'istanza ma il professionista non potrà attivare, ancorchè a mezzo mail, un contraddittorio con l'ufficio rispondendo alla mail ricevuta (che viene mandata dall'ufficio civis a cui è stata assegnata la pratica stessa) **perché il sistema non prevede questa forma di "dialogo"**.

Il professionista dovrà, a quel punto, ripresentare la pratica, attivando la procedura anzi descritta, magari facendo tesoro delle osservazioni ricevute via mail: il tutto con una notevole perdita di tempo!

E' un ottimo sistema, invece, per i casi più semplici, come ad esempio la mancata acquisizione, da parte dell'Agenzia, di eventuali pagamenti già effettuati.

Attenzione, però, ai tempi di lavorazione della pratica perché l'utilizzo del canale Civis non sospende alcun termine. Per cui, nel caso in cui la pratica non dovesse andare completamente a buon fine, il contribuente perderebbe la possibilità di pagare le sanzioni in misura ridotta, condizione di miglior favore riservata solo a chi effettua il pagamento nei 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

PROCESSO TELEMATICO

Il 28 dicembre 2009 è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate ed il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili dandosi, così, il via **alla sperimentazione del Processo Tributario telematico presso le commissioni provinciali e la commissione regionale del Lazio.** Rappresenta certamente una notevole innovazione, che dovrebbe avere come risultato a regime, la riduzione dei tempi (ormai biblici!!) e dei costi del contenzioso tributario.

Praticamente, sarà possibile interagire telematicamente nelle varie fasi del processo tributario, utilizzando gli strumenti ormai consolidati della posta elettronica certificata e della firma digitale.

In tal modo sarà possibile la presentazione del ricorso e dei relativi atti processuali successivi, quali la presentazione di memorie aggiuntive, la notificazione elettronica delle sentenze alle parti nonché l'accesso telematico al fascicolo del processo, che naturalmente sarà un fascicolo informatico.

PICCOLA CASSAZIONE

Esemplare sentenza della Cassazione- sez. Civile, ordinanza n. 37 del 05/01/2010. I giudici della Suprema Corte hanno confermato una sentenza della CTR Toscana **secondo la quale le somme sottratte a terzi indebitamente, sono comunque soggette a tassazione!!**

Il caso in questione è quello di un commercialista che, avendo incassato da propri clienti delle somme destinate al pagamento delle imposte dovute dai clienti medesimi, le aveva trattenute per sé senza effettuare i concordati pagamenti, il tutto naturalmente all'insaputa dei propri clienti! Scoperto il caso l'Agenzia delle Entrate, legittimamente, come confermato dai giudici della Suprema Corte, aveva considerato le somme indebitamente trattenute quali redditi tassabili, rientranti nella categoria dei redditi diversi. **Quando si dice: recuperare le imposte!!!!!!!!!!!!**

REGIME TRANSITORIO PER LAVORATORI RUMENI E BULGARI

Prorogato di un anno il regime transitorio per i lavoratori rumeni e bulgari.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 2 del 20/01/2010 ha comunicato che le assunzioni di lavoratori rumeni e bulgari, dovranno ancora avvenire con la richiesta di Nulla Osta da inoltrarsi allo Sportello Unico per l'immigrazione, perché il regime transitorio, in attesa della definitiva liberalizzazione del lavoro subordinato, è stato prorogato al 31/12/2010. Restano valide le deroghe per l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari da impiegarsi in specifici ed elencati settori produttivi.

Buon approfondimento e... ci vediamo il giorno 16 Marzo alle ore 15 all'Hotel Ramada per il Convegno sulla Riforma del Lavoro con la partecipazione del Ministro del lavoro.

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
I Responsabili della Divisione "Fiscale"
F.to Dott. ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Cappiello**

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI